

CROCE ROSSA ITALIANA

ERRATA CORRIGE

Gara n. 73/2015 - SERVIZI ASSICURATIVI

DISCIPLINARE DI GARA

L'art. 2.3 *Requisiti di capacità tecnica e professionale* è così modificato:

“Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito richiamati:

- a) bilanci della società forniti da Unioncamere o estratti di bilancio o dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 445/2000;
- b) dichiarazioni sottoscritte in conformità del DPR 445/2000 concernenti il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014).

Per le modalità di presentazione ed ogni altro dettaglio si rimanda a quanto precisato nel disciplinare di gara, ai relativi paragrafi 5 e 6.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario mediante avvalimento.

Sarà verificato il possesso dei requisiti, in ottemperanza all'art. 48 del D. Lgs. 163/2006.

Livelli minimi di capacità richiesti: Raccolta premi diretti complessivamente nei rami oggetto di gara (RCA Flotta – lotto 1) e (RCT/O; Globale Fabbricati – lotti 2 e 3), escluse imposte di legge, non inferiore per ciascun anno (2012 – 2013 – 2014) a

- 6.000.000,00 euro (seimilioni)/anno per il lotto n.1 (RCA Flotta)
- 400.000,00 euro (quattrocentomila)/anno per i lotti n.2 e 3 (RCT/O; Glob. Fabbricati).

La società mandataria di raggruppamento o di riparto di coassicurazione di imprese deve avere una raccolta premi non inferiore al 60% degli importi sopra indicati.

Ciascuna società mandante deve avere una raccolta premi non inferiore al 20% degli importi sopra indicati .

Gli importi della raccolta premi di cui sopra è motivata dal numero dei veicoli compresi nel libro matricola, dal numero dei Volontari e dal numero degli immobili di proprietà dell'Ente, nonché dal numero dei sinistri avvenuti nel triennio di riferimento, nonché dall'importo del premio posto a base di gara.

Per ogni altro dettaglio si rimanda al disciplinare di gara, ai capitolati tecnici ed ai relativi allegati.

L'art. 3.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese è così modificato:

L'offerta dovrà, pena l'esclusione dalla gara, essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppande. Inoltre, dovrà indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese, nonché la denominazione dell'impresa che assumerà il ruolo di mandataria, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

Ai sensi del medesimo art. 37 – comma 9 – del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione della composizione del RTI rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

Roma ~~1~~ 5 OTT. 2015

Il Dirigente
(Dr.ssa Sandra ROCCA)

